



CORTE FEDERALE DI APPELLO FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 05 – 13 NOVEMBRE 2025

Riunione del 30.10.2025

Avv. Claudio Cutrera - Presidente

Avv. Marcello Pacifico – Vice Presidente

Avv. Antonio Amato – Componente

CFA 04.25.26 – Reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Fipav - C.U. n. 41 del 15 Ottobre 2025 - procedimento disciplinare n. 10.25.26 - proposto dal Sig. BOMBARDI Federico

Con C.U. n. 41 del 15 Ottobre 2025 il Tribunale Federale FIPAV, accertata la responsabilità disciplinare degli incolpati, per quanto di rispettiva competenza, disponeva a carico del tesserato Bombardi Federico la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre; a carico del tesserato Gavioli Wilmer la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre ed a carico della ASD Pallavolo Gallonese la sanzione pecuniaria di € 500,00.

Il procedimento innanzi al Tribunale traeva origine dall'esposto inviato in data 11.6.2025 alla Procura Federale Fipav dal Sig. Andrea Alberghini, in proprio e quale Presidente del Consiglio di amministrazione della Scuola di Pallavolo Anderlini Soc. Coop., a mezzo del quale lo stesso evidenziava il comportamento inappropriato tenuto dal tesserato Sig. Bombardi Federico, allorché lo stesso aveva pubblicato, in data 04.06.2025, al termine della gara di ritorno della semifinale regionale di mercoledì 4 giugno 2025 (disputata tra ASD Pallavolo Gallonese e Volley Tricolore/Anderlini), una "storia" (di seguito anche "post") sulla propria pagina Instagram, avente ad oggetto contenuti ritenuti dall'esponente offensivi e diffamatori nei confronti del sodalizio Volley Tricolore/Anderlini. Precisava, inoltre, l'esponente, che successivamente alla predetta pubblicazione, l'ASD Pallavolo Gallonese condivideva il medesimo post sulla propria pagina ufficiale Instagram.

Ritenuti sufficientemente provati gli elementi di colpevolezza a carico dei soggetti in epigrafe, la Procura Federale Fipav provvedeva a trasmettere agli stessi, in data 19.06.2025, rituale comunicazione di conclusione delle indagini.

In data 24.06.2025, l'esponente inviava una comunicazione a mezzo della quale, confermando preliminarmente di aver ricevuto dal tesserato Bombardi Federico le sue scuse per quanto accaduto,



pubblicamente confermate sulla pagina Instagram dello stesso con apposito testo condiviso anche dall'ASD Pallavolo Gallonese, dichiarava di voler ritirare l'esposto, chiedendo la conseguente archiviazione del procedimento e, in subordine, l'applicazione "di una sanzione più lieve possibile".

In data 4 luglio 2025, gli incolpati, per mezzo del proprio difensore, depositavano memorie difensive, formulando entrambi richieste di patteggiamento, tuttavia, non ritenute congrue dalla Procura Federale Fipav, che li deferiva dinanzi al Tribunale Federale, ritenendo comunque provata la responsabilità disciplinare degli stessi.

Il Tribunale Federale, sulla base del citato esposto e del successivo deferimento della Procura Federale, considerata certa e documentalmente provata sia la portata offensiva di quanto pubblicato dal tesserato Bombardi che la responsabilità degli altri incolpati per aver condiviso i contenuti del post in esame, disponeva a carico degli stessi le sanzioni come sopra riportate.

Il Tribunale, pertanto, riteneva che la successiva condotta tenuta dagli incolpati (rimozione della "storia" oggetto dell'esposto e successiva condivisione del messaggio di scuse), poteva valutarsi solo ai fini della quantificazione della sanzione e non quale esimente di responsabilità.

Con comunicazione Pec del 24.10.2025, avverso il C.U. n. 41 del 15 Ottobre 2025, proponeva reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello Fipav il tesserato Sig. Federico Bombardi, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Benazzi Piani, il quale rassegnava le seguenti conclusioni: *"Voglia la Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Pallavolo: in via cautelare, sospendere, anche con decisione inaudita altera parte, la sanzione disciplinare del tesserato Federico Bombardi di cui alla decisione del Tribunale Federale del 11.10.2025, a conclusione del procedimento disciplinare 10.25.26, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n°41 del 15.10.2025; nel merito, in via principale, dichiarare l'estinzione del procedimento disciplinare a carico del tesserato Federico Bombardi, per violazione dei termini di svolgimento del procedimento di primo grado previsti dell'art. 43 del Regolamento Giurisdizionale; in via subordinata, in riforma della decisione del Tribunale Federale del 11.10.2025, a conclusione del procedimento disciplinare 10.25.26, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n°41 del 15.10.2025, disporre per il tesserato Federico Bombardi la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni quindici"*.

A sostegno del gravame proposto, il reclamante, come primo motivo di impugnazione, invocava l'estinzione del giudizio disciplinare per violazione del termine previsto dall'art. 43 del Regolamento Giurisdizionale, ritenuto che, nel caso in discussione, il secondo atto di deferimento riportava la data del 26.6.2025 e la decisione del Tribunale era stata resa in data 11.10.2025, con la conseguente estinzione



del procedimento disciplinare, non soggetto a sospensione feriale, in quanto lo stesso era durato 106 giorni “liberi”, in violazione della citata disposizione di cui all’art.43 R.G.

Quale secondo motivo proposto il reclamante censurava la decisione del Tribunale Federale a causa della mancata valutazione della condotta tenuta dal legale rappresentante della Scuola di Pallavolo Anderlini Soc. Coop. allorché, lo stesso, quale circostanza ignorata dal Tribunale, aveva confermato la sua diponibilità a chiudere l’episodio rinunciando all’esposto con la lettera di scuse poi effettivamente pubblicata dall’incolpato.

Argomentava, inoltre, il reclamante, nell’atto di impugnazione formulato, come terzo motivo, un asserito travisamento dei fatti dal parte del Tribunale Federale in ordine alla supposta critica alla FIPAV Regionale, tenuto conto che la critica contenuta nel post in esame aveva riguardato - e doveva considerarsi diretta - unicamente alla società Anderlini, con ciò escludendosi riferimenti di sorta nei confronti delle Federazione territoriale che era stata in alcun modo coinvolta, anche indirettamente, nella vicenda.

In ultimo, il reclamante, con il quarto motivo proposto, chiedeva la riforma dell’impugnata decisione per manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla effettiva condotta del tesserato nonché sulla base delle precedenti decisioni rese da Tribunale in situazioni analoghe, anche in ragione della pronta rimozione del post da parte dell’incolpato e delle scuse dallo stesso formulate in accordo con l’esponente.

La Corte Federale di Appello fissava l’udienza di discussione per il giorno 30 Ottobre 2025 alle ore 12 in videoconferenza.

Alla predetta udienza erano presenti il Procuratore Federale, Avv. Giorgio Guarnaschelli, l’Avv. Marco Benazzi Piani Matteo, per il reclamante Sig. Federico Bombardi nonché quest’ultimo personalmente.

La Procura Federale insisteva nel rigetto del proposto reclamo e nella conferma della decisione impugnata, contestava il reclamo evidenziando come l’eccezione preliminare doveva ritenersi insussistente essendo stati rispettati i termini del procedimento e, nel merito, evidenziava la correttezza della decisione impugnata sia per l’accertamento dei fatti non contestati che per l’entità della sanzione irrogata.

L’Avv. Marco Benazzi Piani insisteva nel proposto reclamo, sottolineando la non contestazione dei fatti relativamente alla non gravità del post in contestazione, quale comportamento sanzionato con eccessiva gravità dal Tribunale Federale.

Per il resto si riportava al contenuto del reclamo ed alle rassegnate conclusioni.



Il Sig. Bombardi Federico, sentito personalmente, precisava che con il post in questione non aveva alcuna intenzione di coinvolgere la Fipav e che lo stesso era rivolto solo alla società Anderlini.

La Corte si riservava di decidere.

Preliminarmente questa Corte ritiene meritevole di integrale rigetto il motivo formulato dal reclamante in relazione ad una asserita violazione nel procedimento innanzi al Tribunale Federale del termine previsto dall'art. 43 del Regolamento Giurisdizionale alla stregua delle ragioni che qui di seguito si espongono.

Invero, contrariamente a quanto affermato da parte reclamante, il secondo atto di deferimento della Procura Federale Fipav, relativamente al procedimento Reg. n. 172/2024-2025, sottoposto all'attenzione del Tribunale Federale, riporta la data del 07 Luglio 2025 e non quella erroneamente indicata dal reclamante del 26 Giugno 2025, quale circostanza peraltro desumibile dall'avvenuto deposito, in data 04.07.2025, da parte degli incolpati in primo grado, di note difensive con apposita richiesta di patteggiamento, non ritenuta congrua dalla Procura Federale che successivamente ha ritenuto di deferire gli stessi al Tribunale Federale.

Ciò detto si evidenzia che il termine di cui all'art. 43 R.G. deve essere calcolato, come data di decorrenza, a partire da quella di effettiva trasmissione al Tribunale Federale dell'atto di deferimento.

Inoltre l'invocata inapplicabilità della sospensione dei termini feriali eccepita dal reclamante risulta priva di pregio, in ragione di quanto più volte confermato, anche a Sezioni Unite, dal Collegio di Garanzia dello Sport.

Al fine di sgombrare il campo da ogni eventuale dubbio, infatti, si precisa che il Collegio di Garanzia dello Sport ha confermato che la sospensione feriale dei termini costituisce un principio generale del processo civile e deve, quindi, ritenersi applicabile, in via generale, anche alla giustizia sportiva, in forza del rinvio effettuato dall'art. 2, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, ai sensi del quale *“per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”*.

Ciò precisato, il decorso dei termini processuali, relativo ai procedimenti che si tengono davanti alle giurisdizioni sportive, deve ritenersi sospeso nel periodo feriale che va dal 1° al 31 agosto, a meno che non vi sia una espressa norma federale che disciplini in senso diverso la questione, in relazione all'urgenza delle questioni da trattare, e sempre che il procedimento non debba essere ritenuto, per sua natura intrinseca, urgente e, come tale, non differibile (cfr., Collegio di Garanzia, Sez. Un., decisione



14/2020).

Ritenuto che nei regolamenti Fipav manca una specifica disciplina sulla sospensione feriale dei termini ed inoltre il procedimento disciplinare oggetto della decisione impugnata può definirsi a carattere ordinario senza evidenti ragioni di essere trattato con urgenza, ne consegue che, per quanto non disciplinato, risultano applicabili le norme generali del processo civile ivi compreso l'istituto della sospensione feriale.

Per tali ragioni, nel procedimento in esame, il termine di cui all'art. 43 R.G. è stato, in ogni caso, ampiamente rispettato, con il conseguente integrale rigetto sul punto del motivo di impugnazione proposto.

Venendo ora all'esame del merito degli altri motivi di impugnazione proposti, questa Corte ritiene solo parzialmente condivisibili le censure svolte da parte reclamante alla decisione di primo grado, con particolare riferimento all'entità della sanzione disposta a carico dello stesso dal Tribunale Federale.

Confermando, infatti, questa Corte, come sia indubbia la paternità e la portata lesiva del post in esame, anche in ragione della pacifica conferma e ammissione del reclamante, con ogni conseguente palese violazione dei principi di lealtà e probità sportiva, si ritiene, nel contempo, debbano essere valutate, solo ai fini dell'entità della sanzione applicabile, alcune circostanze emerse dagli atti del procedimento.

Infatti, pur stigmatizzandosi la condotta tenuta dal reclamante con la pubblicazione del post in questione, alla luce di quanto emerso dagli atti del procedimento, non si ravvede come dai contenuti dello stesso risulti direttamente coinvolta anche la Federazione territoriale che, in effetti, può solo aver ricevuto e assecondato le richieste di spostamento delle partite, senza alcun presunto atteggiamento di favore nei confronti del richiedente.

Irrilevante, poi, ai fini della decisione, risulta essere la censura formulata dal reclamante sulla mancata valutazione della condotta tenuta dall'esponente allorché, lo stesso, avrebbe confermato la sua disponibilità a chiudere l'episodio rinunciando all'esposto con la lettera di scuse poi effettivamente pubblicata dall'incolpato.

In merito si precisa che l'ordinamento domestico non prevede la possibilità di ritiro o rinuncia all'esposto così come qualsiasi successivo accordo tra le parti, una volta incardinatosi il procedimento, non può essere opponibile alla Federazione di appartenenza nell'ambito del suo legittimo esercizio dell'azione disciplinare.

Detto ciò, il riconoscimento da parte del reclamante del comportamento antisportivo tenuto e le reiterate scuse dello stesso unitamente ad un contegno processuale collaborativo, possono indurre questa Corte, anche in considerazione dei suoi precedenti giurisprudenziali, in accoglimento della richiesta di



riduzione della sanzione avanzata dal reclamante, a rimodulare l'entità della sanzione comminata dal Tribunale Federale, riducendola equamente a giorni 45 (quarantacinque) di sospensione da ogni attività federale.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello, in parziale riforma della decisione impugnata, conferma la responsabilità disciplinare del reclamante Federico Bombardi, riducendo la sanzione della sospensione da ogni attività federale, a carico dello stesso, da mesi 3 (tre) a giorni 45 (quarantacinque), incluso il periodo già scontato.

Si comunichi.

Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 13 Novembre 2025